



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

590<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana)  
giovedì 10 marzo 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli,  
indi del vice presidente Gasparri

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, farò un'esposizione brevissima e molto sintetica, per tratti davvero salienti, della posizione del nostro Gruppo, che – anticipo – voterà a favore del provvedimento. Le ragioni per le quali siamo favorevoli a questo disegno di legge, che delega il Governo a provvedere sul tema variegato della magistratura onoraria, sono presto dette. Nel corso degli anni la funzione temporanea della magistratura onoraria ha provocato, con il reiterarsi di incarichi conferiti e ancora prorogati, una definizione che è stata appropriatamente indicata con un ossimoro: la «precaria stabilizzazione».

Con questo intervento di legge si pone un quadro di insieme molto più coerente e ben articolato. Intanto, viene definito uno statuto unico della magistratura onoraria, con una disciplina omogenea nelle sue varie articolazioni (giudice di pace, giudice onorario, vice procuratore onorario) per quanto riguarda l'accesso, la durata, la formazione, il sistema disciplinare e anche le garanzie del principio di indipendenza, che comunque devono presiedere a qualsiasi forma di giurisdizione, sia essa ordinaria od onoraria.

Viene anche superato quel concetto deteriore che attribuiva alla magistratura onoraria il mero compito di supplenza in sostituzione del giudice ordinario e tale funzione viene invece qualificata come a se stante nelle varie articolazioni del processo, in coerenza con il già citato – da altri colleghi – articolo 106 della Costituzione che prevede l'esistenza, accanto al giudice ordinario, del giudice onorario.

È anche stata appropriatamente introdotta una normativa che attiene al doppio regime che distingue la posizione dei magistrati onorari in servizio da quelli di nuova assunzione. Nell'impiego della magistratura onoraria nelle varie articolazioni del processo viene fatta chiarezza con una normativa puntuale.

Vengo ora ad un'ultima osservazione relativa ai compensi che sono attribuiti a questa tipologia di operatori della giurisdizione: l'articolo 2, comma 13, del disegno di legge prevede esattamente quanto segue: «pre-

vedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti». Viene quindi posto in funzione un doppio binario di attribuzione di compensi: uno qualificato e riferito alla funzione in sé e uno per così dire variabile per il quale si parla di criteri di efficienza e di capacità anche se – ed è bene precisarlo e questa è l'ultima osservazione che faccio – non viene indicato un criterio meramente quantitativo, una sorta di cottimo, per così dire, per premiare l'efficienza della funzione. Se mi permettete una osservazione, io vengo da esperienze imprenditoriali precedenti a quella attuale e dunque non intendo rifiutare la qualità e l'utilità di un criterio di produttività anche nell'amministrazione della giustizia, ma sottolineo che la delicatezza del tema, la qualità del lavoro svolto e l'importanza della funzione svolta nella giurisdizione non permettono di utilizzare un criterio legato solo al numero di sentenze o al numero di provvedimenti, a prescindere dalla qualità e dalla complicazione del caso oltre che dalla necessaria dottrina che deve essere adottata. In pratica non si può prescindere da un criterio qualitativo oltre che quantitativo per premiare la capacità di funzione.

Queste sono le mie osservazioni. Al di là di qualche critica, che non rievoco ma che può essere condivisa da parte di chi è intervenuto contestando qua e là alcuni punti della norma, nel complesso e rispetto alla situazione preesistente di confusione e di sovrapposizione di ruoli, di incarichi e di contraddizioni in termini normativi, il provvedimento è senz'altro auspicabile e lo voteremo con convinzione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*